

COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NR. 12 DEL 31-07-2026

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2026.

L'anno **duemilaventisei** addì **trentuno** del mese di **Luglio** convocato dal Sindaco alle ore **21:00** nella SEDE COMUNALE, si è riunito il Consiglio Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente
MELLONI ANDREA	X	
BIANCHI TOMMASO		X
TEDESCHI SANDRA	X	
BORGHINI CRISTIANO		X
BORGHINI FRANCESCA	X	
TEDESCHI GUIDO		X
PERETTI ARIANNA	X	
CASTIGLIONI SIMONA	X	
BOGGIO ALBERTO (***)	X	
TEDESCHI GABRIELE (***)	X	

Componente	Presente	Assente
SCAGLIA LORENZO		X

Numero totale **PRESENTI: 7 – ASSENTI: 4**

Assiste all'adunanza, con le funzioni previste dall'art.97 comma 4, a) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il Segretario Comunale Dott. GIOVANNI BOGGI (***), il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. ANDREA MELLONI – nella sua qualità di Sindaco – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

(***) – presenti in modalità telematica ai sensi del Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 25.06.2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 1° gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 22.09.2023;

RICHIAMATO:

F0B7 l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

F0B7 la deliberazione ARERA n. 397/R/rif del 05/08/2025 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)", riferito al periodo 2026-2029;

F0B7 a determinazione ARERA n. 1/DTAC del 07/11/2025 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché ha approvato gli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento;

RICHIAMATO in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, il quale stabilisce che il Piano Economico Finanziario (PEF) è validato dall'Ente Territorialmente Competente (ETC), che assume le pertinenti determinazioni ai fini della determinazione delle entrate tariffarie applicabili, provvedendo successivamente alla trasmissione ad ARERA per l'esercizio delle funzioni di verifica e approvazione previste dalla regolazione vigente;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 14, della deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui ai precedenti commi 7.12 e 7.13, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2" della medesima deliberazione;

PRESO ATTO:

- che il Consorzio Rifiuti VCO "C.R. VCO" quale Ente territorialmente competente in data 29 maggio 2026 con delibera di Assemblea Consortile n. 6, ha validato ed approvato i Piani Economici Finanziari del servizio integrato di gestione dei rifiuti dei 74 Comuni Consorziati in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti MTR3 relativo al periodo regolatorio 2026-2029;
- il PEF del Comune di Anzola d'Ossola, soggetto gestore delle tariffe e dei rapporti con

l'utenza, determina, per l'anno 2026, un costo complessivo del servizio integrato di gestione dei rifiuti pari a € **140.387,00** a fronte di un pari limite massimo tariffabile all'utenza secondo una suddivisione in parte fissa di € **53.730,00** ed in parte variabile di € **86.656,00**;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale che, in data odierna, ha preso atto ed approvato le risultanze del Piano Economico Finanziario (PEF) per il terzo periodo regolatorio anni 2026/2029 così come validato ed approvato dall'ETC con l'atto deliberativo sopra richiamato;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della TARI vigente;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 654 della legge 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare, con il gettito della tariffa, la copertura integrale dei costi di investimento relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.lgs. 13 gennaio 2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite, in particolare, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa) e di una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile), determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 3 al D.P.R. 158/1999;
- le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 158/1999 e precisamente per le utenze non domestiche sulla base della superficie e della tipologia di attività svolta, con riferimento a categorie con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

ATTESO che sulla base del Piano Economico Finanziario come sopra riportato e della metodologia di calcolo tariffario sopra riportata applicata alla più recente ed aggiornata banca dati dei contribuenti, è stata redatta l'allegata proposta di adozione delle tariffe della tassa sui rifiuti anno 2026 suddivisa fra utenze domestiche e non domestiche (All. A) che si intende parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 655 della Legge 147/2013 resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33 bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2008 n. 31;

PRESO ATTO che l'articolo 1, comma 666, della legge 147/2013 conferma l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D. Lgs. 504/1992; esso, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia del VCO pari al 5 per cento sull'importo del tributo;

RICORDATO che:

- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

필궐1, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;

필 2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

- il DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, ha disciplinato i principi ed i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, prevedendo l'introduzione di una nuova componente perequativa per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui sopra, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica;

- la deliberazione ARERA n. 133/R/rif del 01/04/2025 ha disciplinato la nuova componente perequativa UR3, pari a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica, da applicarsi a decorrere da 1° gennaio 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al DPCM 21 gennaio 2025, n. 24 in materia di "bonus sociale rifiuti";

- la deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025, contiene disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, approvando il "testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (tubr)" e che la successiva deliberazione ARERA n. 123/R/rif del 13/04/2026 contiene delle semplificazioni nell'applicazione del bonus sociale rifiuti;

- il "bonus sociale rifiuti", consiste in una riduzione della TARI pari al 25% e sarà riconosciuto automaticamente, sulla TARI dell'anno successivo, ad un'unica fornitura di servizio degli utenti domestici il cui nucleo familiare presenti un ISEE per l'anno 2025 non superiore a €9.530,00, elevato a €20.000,00 limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico; il valore della soglia ISEE sarà aggiornato con atto dell'Autorità;

- l'individuazione dei beneficiari viene effettuata mediante modalità di condivisione, stabilite da ARERA, da parte dei Comuni e dei gestori del servizio rifiuti, delle informazioni presenti nel sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGate);

PRESO ATTO altresì che:

- il "bonus sociale rifiuti" riferito alle DSU presentate nell'anno 2025 deve essere applicato sugli avvisi TARI emessi nell'anno 2026 e che, ai sensi degli articoli 10 e 11 del TUBR approvato da ARERA, l'agevolazione deve essere riconosciuta mediante documento di riscossione emesso entro il 30 giugno 2026;

- qualora l'avviso TARI venga emesso successivamente al 30 giugno 2026, il "bonus sociale rifiuti" non potrà essere riconosciuto mediante compensazione diretta nell'avviso di pagamento e dovrà pertanto essere erogato agli aventi diritto mediante rimessa diretta, tramite bonifico bancario o altra modalità tracciabile prevista dalla normativa vigente, con conseguenti maggiori adempimenti amministrativi, gestionali e costi a carico dell'Ente;

TENUTO conto inoltre che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 386/2023/R/Rif, le componenti perequative di cui sopra si aggiungono alla tassa sui rifiuti;

RITENUTO quindi di stabilire, le seguenti scadenze di pagamento:

30 settembre 2026 rata acconto

30 novembre 2026 rata saldo

con possibilità di versamento in un'unica soluzione il 30 novembre 2026

RICORDATO che, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze

domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, stabilisce che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal responsabile del servizio tributi;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, del responsabile del servizio finanziario;

VISTI

- Il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000
- Il vigente Regolamento di contabilità;

Con votazione dei n. 7 consiglieri presenti e votanti di cui n. 5 favorevoli, nessuno contrario e n. 2 astenuti (Boggio Alberto e Tedeschi Gabriele)

DELIBERA

1. di approvare per l'anno 2026, le tariffe della TARI che integralmente vengono riportate nel prospetto allegato sotto la lettera A) che fa parte integrante e sostanziale della presente

deliberazione.

2. di dare atto che le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate con la presente deliberazione hanno effetto dal 01 gennaio 2026.

3. di dare atto che, con le tariffe approvate, è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti, così come risultanti dal Piano Finanziario per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 annualità 2026, validato ed approvato dal Consorzio Rifiuti VCO "C.R. VCO" quale Ente territorialmente competente, in data 29 maggio 2026 con delibera di Assemblea Consortile n.6.

4. di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:

- il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola, nella misura del 5%;

- le componenti perequative UR1, UR2 e UR3, pari rispettivamente a €0,10 ad utenza per anno, ad €1,50 ad utenza per anno e a €6,00 ad utenza per anno;

5. di dare atto che quanto verrà emesso a titolo di "sistemi perequativi" UR1, UR2 e UR3 sarà riversato a cura del Comune alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) secondo le modalità e le tempistiche fissate da ARERA;

6. di definire, per l'anno 2026, le seguenti scadenze di pagamento

- **30 settembre 2026 rata acconto**

- **30 novembre 2026 rata saldo**

- **con possibilità di versamento in un'unica soluzione il 30 novembre 2026**

7. di provvedere ad inviare, esclusivamente per via telematica nei termini di legge, la presente deliberazione al MEF – Dipartimento delle Finanze, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico nei tempi stabiliti da normativa vigente.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

Con successiva e separata votazione che il seguente risultato: voti n. 5 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su n. 7 consiglieri presenti e votanti

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Parere Favorevole

Data: 10-08-2026

Il Responsabile del Servizio
ROSSANA BELTRAMI

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

Parere Favorevole

Data: 10-08-2026

Il Responsabile del servizio finanziario
Rossana Beltrami

Il presente verbale viene così sottoscritto.

Il Segretario Comunale
f.to dott. GIOVANNI BOGGI

Il Presidente della Seduta
f.to dott. ANDREA MELLONI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Anzola D'Ossola ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.